

## GIURISPRUDENZA EUROPEA

---

### **Corte europea dei diritti dell'uomo Sentenza 7 aprile 2022, LANDI c. ITALIA (N. 10929/19)**

*(Scheda di lettura a cura di Mariangela Montagna)*

*La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato la violazione dell'art. 2 C.e.d.u. da parte dell'Italia non avendo essa adempiuto ai c.d. obblighi positivi che da quella norma derivano in capo agli Stati membri. In particolare, l'Italia è venuta meno all'obbligo positivo di adottare misure operative preventive per proteggere un individuo la cui vita è minacciata da atti criminali di altri.*

*La Corte europea dei diritti dell'uomo non ha, invece, riscontrato la violazione dell'art. 14 C.e.d.u. letto in combinato disposto con l'art. 2. C.e.d.u.*

*Ha condannato l'Italia al pagamento della cifra di euro 32.000 nei riguardi della ricorrente a titolo di equa soddisfazione per il danno morale subito.*

La sentenza Landi c. Italia del 7 aprile 2022 si colloca nell'ambito dei reati di genere e di violenza domestica riguardo a cui la Corte europea dei diritti dell'uomo esprime un giudizio censorio nei riguardi del nostro Paese, dopo la sentenza *Talpis c. Italia* del 2 marzo 2017.

Nella sentenza in commento (Landi c. Italia), il caso di specie ha visto il verificarsi di plurimi atti di violenza domestica concretizzatisi oltre che in aggressioni, minacce e tentato omicidio nei riguardi della ricorrente, anche nell'omicidio del figlio della ricorrente.

In riferimento a tale caso, la Corte e.d.u. ha rilevato che, da un punto di vista generale, il quadro giuridico italiano è idoneo a fornire protezione contro atti di violenza di genere o domestica, ma va vagliato se:

a) le autorità italiane abbiano risposto immediatamente alle accuse di violenza domestica;

b) hanno indagato sull'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita della ricorrente [e dei suoi figli] conducendo a una valutazione del rischio autonoma e completa e tenendo conto del contesto particolare dei casi di violenza domestica;

c) le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che esisteva un ri-

schio reale e immediato per la vita della ricorrente e dei suoi figli;

d) le autorità hanno adottato adeguate misure preventive nelle circostanze del caso.

Ciò premesso, la Corte e.d.u. ha rilevato che “mentre i carabinieri hanno reagito senza indugio alla denuncia della ricorrente presentata nel 2015, sono intervenuti durante i litigi e gli episodi violenti, da parte loro i pubblici ministeri, più volte informati dai carabinieri, sono rimasti inerti” (par. 82).

Questa affermazione da parte della Corte nasce dalla constatazione che “a seguito del deposito della prima denuncia nel 2015 e nonostante l'avvio di un procedimento penale per molestie, nessuna indagine è stata svolta per quattro mesi: la ricorrente non è mai stata ascoltata, non sono state adottate misure di protezione richieste dal giudice nonostante la motivata richiesta che i carabinieri, testimoni delle minacce di morte, aveva inviato al pubblico ministero” (par. 82). Pertanto, la Corte rileva “che la decisione del pubblico ministero di non dar seguito alla prima denuncia, sebbene non sia stata intrapresa alcuna azione investigativa e la richiedente o la sua famiglia non siano mai stati ascoltati, si basava sul ritiro della denuncia da parte dell'interessata, senza tener conto che non si trattava di un singolo episodio ma che le minacce erano continue e indirizzate alla ricorrente”, oltre agli episodi di violenza fisica sempre rivolti alla stessa (par. 83).

Il giudice sovranazionale, pur rilevando i limiti della sua giurisdizione e competenza, evidenzia come, in considerazione delle molte informazioni a disposizione delle autorità, il pubblico ministero avrebbe potuto mantenere l'accusa nonostante il ritiro della denuncia, o almeno svolgere un'indagine approfondita prima di procedere all'archiviazione (par. 84).

Dalla Corte europea viene fatto notare come gli episodi di violenza nei riguardi della ricorrente siano perdurati nel tempo e si siano presentati anche nel 2018, periodo in cui, dopo l'aggressione subita dalla ricorrente, l'autore del fatto è stato ricoverato in un centro di salute mentale. I carabinieri inviarono una nuova comunicazione ai pubblici ministeri in cui sottolineavano la pericolosità dell'uomo, i suoi problemi di salute mentale, la sua fedina penale, i vari interventi effettuati presso il domicilio del ricorrente e hanno chiesto l'adozione di una misura carceraria a tutela della ricorrente dei loro figli (vedi par. 86).

Infine, i giudici europei rilevano che “se un'indagine è stata aperta dal pubblico ministero per il reato di maltrattamento e se è stata richiesta la perizia sullo stato psicologico di N.P., la ricorrente non è mai stata ascoltata e non è stata intrapresa alcuna azione protettiva” (vedi par. 86).

Di conseguenza – ancora nota la Corte e.d.u. – “mentre i carabinieri effettuavano una valutazione del rischio autonomo, propositivo ed esaustivo indipendentemente dalla denuncia del richiedente (vedere paragrafo 94 di seguito) e tenendo debitamente conto del contesto particolare dei casi di violenza domestica, richiedendo, alla luce della presunta esistenza di un rischio reale ed immediato per la vita della la ricorrente e dei suoi figli, le misure provvisorie (vedere paragrafo 14 *supra*) e le misure che comportano la privazione della libertà personale (vedere paragrafo 36 *supra*), i pubblici ministeri la cui competenza era di valutare queste proposte non hanno dimostrato la dovuta diligenza nella loro risposta immediata alle accuse della ricorrente circa la violenza domestica” (par. 87).

Dopo di che, l'attenzione dei giudizi sovranazionali va a soffermarsi sulla “valutazione del rischio” che in concreto è stata tenuta nel caso di specie. E sulla scorta di pronunce similari del passato la Corte e.d.u. si chiede se siano stati presi in considerazione alcuni casi dei seguenti elementi: storia dell'autore del comportamento violento e violazione dei termini di un ordine di protezione (*Eremia c. Repubblica di Moldova*, n. 3564/11, § 59, 28 maggio 2013); l'escalation di violenza che rappresenta una continua minaccia per la salute e la sicurezza delle vittime (*Opuz c. Turchia*, n. 33401/02, §§ 135-36, CEDU 2009); le ripetute richieste di assistenza da parte della vittima attraverso chiamate di emergenza, nonché denunce formali e petizioni indirizzate al Capo della Polizia (*Bălșan c. Romania*, n. 49645/09, §§ 135-36, 23 maggio 2017).

Secondo la Corte e.d.u. alcune delle sopraelencate caratteristiche erano presenti nella fattispecie che ha dato luogo alla sentenza in commento. Nel dettaglio, i giudici sovranazionali hanno rilevato che “con l'eccezione delle proposte avanzate dai carabinieri ai pubblici ministeri (par. 87 *supra*), le autorità nel loro insieme non hanno svolto un'attività indipendente e attiva o una valutazione completa del rischio”; non è stata “seguita una procedura per valutare i rischi della situazione della ricorrente e quella dei suoi figli”

(par. 89). Nel che i giudici sovranazionali osservano che “i pubblici ministeri non hanno dimostrato, nel trattare le censure del ricorrente, di aver preso consapevolezza del carattere specifico e della dinamica della violenza domestica, anche se tutti gli indizi erano presenti, in particolare il modello di *escalation* della violenza subita dalla ricorrente (e dai suoi figli), minacce, aggressioni ripetute e malattie mentali” dell’autore del fatto.

E, ancora, criticità vengono evidenziate dai giudici sovranazionali riguardo all’intervento dei medici psichiatri che hanno seguito l’autore del fatto e “sottovalutato la situazione, considerando l’aggressività subita dalla ricorrente nel 2018 come “contenzioso” tra coniugi (paragrafo 43 *supra*)” (par. 89).

Infine, la Corte, sulla scia di quanto già affermato nei casi *Volodina c. Russia*, n. 41261/17, § 91, 9 luglio 2019, e *Opuz*, ritiene che le autorità italiane siano venute meno al loro dovere di effettuare una valutazione immediata e attiva del rischio di reiterazione della violenza commessa contro la ricorrente e i suoi figli e di prendere misure operative e preventive volte a mitigare tale rischio, proteggere la ricorrente e i figli e censurare la condotta dell’aggressore. I pubblici ministeri, in particolare, sono rimasti passivi di fronte al grave rischio di maltrattamenti inflitti alla ricorrente” (par. 90).

Per tali ragioni, la Corte e.d.u. ha riscontrato la violazione dell’art. 2 C.e.d.u. per non aver l’Italia adempiuto ai c.d. obblighi positivi che da quella norma derivano in capo agli Stati membri.

Al contrario, la Corte ha escluso la sussistenza di una violazione dell’art. 14 C.e.d.u. letto in combinato disposto con l’art. 2 C.e.d.u. La ricorrente sosteneva che la mancanza di protezione legislativa e di risposta delle autorità alle accuse di violenza domestica equivallesse a un trattamento discriminatorio a causa del genere.

A tal riguardo, i giudici sovranazionali hanno osservato come l’apparato legislativo italiano negli ultimi anni, anche sulla scorta di sollecitazioni di carattere sovranazionale, si sia attrezzato per far fronte al tema della violenza domestica e di genere e come, dunque, sussistano diverse misure per intervenire e proteggere la vittima di tali reati, oltre che la volontà politica di prevenire e combattere la violenza sulle donne (par. 103). Non possono, pertanto, dirsi sussistenti pratiche di discriminazione a proposito della violenza di genere tanto a livello legislativo, quanto in pratica nel caso di specie (par.

104). Ed ancora una volta, i giudici sovranazionali rilevano come, nella fattispecie, “in considerazione in particolare dell'atteggiamento propositivo dei carabinieri”, non sia da registrare “un fallimento del sistema”, quanto piuttosto un’inerzia delle autorità inquirenti (par. 106).